



Provincia di Benevento

SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO

Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - URP e
Protocollo Generale - Organi Istituzionali

DETERMINAZIONE N. 1560 DEL 30/07/2024

OGGETTO: Corte d'Appello di Napoli, Sez. Civile II-bis, procedimento n. R.G. 5546/18 – Appello avverso la sent. n. 1508/18 emessa dal Tribunale di Benevento. - Resistenza in giudizio. Nomina legale Avv. Leonardo GIANI, in sostituzione dell'Avv. Alfredo Flajani – Legale “ASSICURAZIONI QBE ITALIA” (conferimento incarico n. 42/2024)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Premesso che

- Con ricorso ritualmente notificato il sig. --- omissis... ---, per il tramite del proprio difensore di fiducia, conveniva in giudizio --- omissis... ---, il Comune di Casalduni nonché la Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale di Benevento, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dagli immobili ed alle colture di sua proprietà, causati dal movimento franoso asseritamente amputabile a ciascuno dei chiamati in causa;
- La Provincia di Benevento si costituiva in giudizio col patrocinio dell'Avv. Luigi D'Arienzo;
- Il procedimento - iscritto al n. R.G. 533/2012 del Tribunale di Benevento - veniva definito con sentenza n. 1508/18 pubblicata il 14.09.2018, che così statuiva *“rigetta ogni pretesa formula ta nei confronti dell'Amm.ne Prov.le di Benevento; condanna i convenuti, ad eccezione dell'Amm.ne Prov.le di Benevento in solido tra di loro - nei soli rapporti interni ciascuno per la propria quota di corresponsabilità come individuata al punto 5.b) che precede - a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €8516/70, oltre oneri di legge, se dovuti, e spese tecniche, oltre interessi nella misura legale sulla minor somma di €8252/60 di anno in anno rivalutata a far data dal mese di settembre 2012 e sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre interessi legali sul coacervo a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo; condanna i convenuti, ad eccezione dell'Amm.ne Prov.le di Benevento, ad eseguire, ciascuno per quanto di propria competenza, le opere e gli interventi indicati al punto 5.d) che precede e più ampiamente descritti nell'elaborato peritale depositato in data 23/12/2013; condanna i convenuti, ad eccezione dell'Amm.ne Prov.le di Benevento, in solido tra di loro - nei soli rapporti interni ciascuno per la propria quota di corresponsabilità come individuata al punto 5.b) che precede - alla refusione di 3/4 delle spese di lite in favore della parte attrice, che in tale ridotta misura liquida in €330 per esborsi ed €5440 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre 3/4 spese di C.T.U., se corrisposte, come documentato con fattura, con attribuzione in favore dell'avv. Biancamaria Leone, che ne ha chiesto la distrazione; compensa per intero le spese di lite nel rapporto tra parte attrice e l'Amm.ne Prov.le di Benevento”*;

- Con atto di citazione in appello notificato in data 14.11.2018 i sig.ri --- omissis... --- hanno convenuto in giudizio il sig. --- omissis... ---, il Comune di Casalduni, la sig.ra --- omissis... --- e la Provincia di Benevento, innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, onde sentir riformare la sentenza n. 1508/18 resa dal Tribunale di Benevento, contestando che *“il Giudice di prime cure avrebbe recepito acriticamente le conclusioni (fortemente contestate dagli odierni appellanti principali nella parte in cui non attribuiscono interamente a cause naturali l'origine dei fenomeni franosi) rassegnate all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa e di cui, quindi, chiede ancora una volta la rinnovazione ... Si è poi costituito in giudizio il sig. --- omissis... ---, contestando l'appello principale introdotto ma spiegando, al contempo, appello incidentale avverso la medesima sentenza, che ritiene viziata nella misura in cui non ha dichiarato l'integrale responsabilità dei soggetti convenuti circa la produzione degli eventi suddetti, e non ha accolto pedissequamente le conclusioni rassegnate dall'attore all'esito del primo grado di giudizio”*;
- Si costituiva pertanto in giudizio la Provincia di Benevento col patrocinio dell'Avv. Alfredo Flajani, giusta Determinazione di conferimento incarico n. 2824 del 26.11.2018;
- Con nota prot. n. 17705 del 11.07.2024 l'Avv. Alfredo Flajani rappresentava di rinunciare al mandato difensivo per il giudizio di che trattasi;
- Con successiva nota, l'Assicurazione, in virtù del contratto in essere con la Provincia di Benevento, segnalava per conto della “ASSICURAZIONI QBE ITALIA” la necessità della sostituzione del procuratore costituito in giudizio indicando quale difensore l'Avv. Leonardo Gianì;
- Al fine di produrre una compiuta difesa si ritiene pertanto opportuno resistere nel suddetto giudizio, a tutela delle ragioni dell'Ente procedendo alla sostituzione del conferimento di incarico legale.

Ricordato che lo Statuto della Provincia di Benevento all'art. 23 co. 2 lett. c) così prevede: *“Il Presidente della provincia è il rappresentante legale dell'Ente e con propria deliberazione, agisce e resiste in giudizio, ad eccezione dei casi in cui le liti siano da attribuire al Giudice di Pace o alle Commissioni Tributarie, per le quali la valutazione tecnica circa l'opportunità della proposizione o la resistenza all'azione spetta al Dirigente del Servizio competente per materia, da rendere con apposita determinazione dirigenziale”*;

Ritenuto

- di autorizzare la sostituzione del difensore della Provincia di Benevento nel giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, recante n. R.G. 5546/18;
- di affidare il relativo incarico all'Avv. Leonardo Gianì n.q. di legale della “Assicurazioni QBE ITALIA” con l'intesa che le spese, diritti ed onorari di giudizio cadono a carico della predetta Compagnia di Assicurazioni, alle condizioni tariffarie dalla stessa stabilita;

Ricordato pure che in tal caso, le spese, diritti ed onorari di giudizio cadono a carico della predetta Compagnia di Assicurazioni, alle condizioni tariffarie dalla stessa stabilita e che nessuna spesa legale ricade sul bilancio dell'Ente;

Dato atto pertanto che nessuna spesa grava sul bilancio della Provincia;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 37 del 18.12.2023 di approvazione definitiva del Documento Unico Di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni

Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale. Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L. 56/2014”;

- n. 38 del 18.12.2023 di approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Bilancio di Previsione 2024-2026 e i suoi allegati;
- n. 22 del 30.04.2024 avente ad oggetto: "Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2023. Approvazione definitiva";

Richiamate pure le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 33 del 01.02.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – Definitivo, ai sensi dell’art. 169 D.Lgs. 267/2000, per l’anno 2024;
- n. 115 del 16.04.2024 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 - Approvazione;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 110 dell’01.07.2024 con il quale è stato conferito all’Arch. Giancarlo Corsano l’incarico dirigenziale ad interim del Settore 1 "Servizi di Staff e Supporto”, con decorrenza dal 15.07.2024 e fino al 30.06.2025;

Vista la Determina n. 1560 del 27.07.2023 con la quale è stato assegnato alla Dott.ssa Libera Del Grosso l’incarico di Elevata Qualificazione relativo al Servizio Affari Generali – Segreteria Generale – Servizi Legali – URP e Protocollo Generale – Organi Istituzionali a far data dall’ 1.8.2023 a tutto il 31.12.2024;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Ritenuto che sussistono motivi per costituirsi e resistere per la Provincia di Benevento nel procedimento indicato in premessa;

Viste le motivazioni di cui in premessa;

Dato atto della regolarità e della correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato Atto che, nel caso di specie, non sussiste obbligo di astensione ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di autorizzare** la sostituzione del difensore della Provincia di Benevento nel giudizio pendente innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, recante n. R.G. 5546/18;

2. **di affidare** il relativo incarico all'Avv. Leonardo Giani n.q. di legale della "Assicurazioni QBE ITALIA" con l'intesa che le spese, diritti ed onorari di giudizio cadono a carico della predetta Compagnia di Assicurazioni, alle condizioni tariffarie dalla stessa stabilita;
3. **di dare atto** pertanto che nessuna spesa grava sul bilancio della Provincia;
4. **di dare atto che:**
 - il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio;
 - nel caso di specie, non sussiste obbligo di astensione ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale Sez. 2 – Sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.
 - la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/2009, e nell'apposita sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott.ssa Libera Del Grosso)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Arch. Giancarlo Corsano)

